



RIPARTIZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE

ECONOMATO

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 32, comma 2, lettera a) del predetto decreto, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, «[...] *la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*»;

VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del citato decreto, il quale prevede che «*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici .. [...]*»;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*», le quali hanno, tra l'altro, previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] *la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza*»;

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che le istituzioni universitarie – tra gli altri - sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste dall'art. 26 della legge 488/2000 e s.m.i.;

VISTA la circolare **MIUR del 25 giugno 2019, n. 1409**, indirizzata alle Istituzioni Universitarie, nella quale è contenuto l'invito “*ad intraprendere le iniziative opportune e necessarie affinché gli Uffici di riferimento non ricorrano al*

MEPA se non nei casi esplicitamente imposti dalla legge, salvo situazioni eccezionali, debitamente motivate”;

VISTO il contratto per adesione prot. 17482 del 14/2/2020 relativo al servizio di ritiro a domicilio e trasporto della posta presso gli uffici Postali, denominato PICK UP MAIL Opzione 20, per il periodo dall’1/3/2020 al 28/2/2020 affidato a Poste Italiane SpA;

VISTA la nota prot. n. 12919 del 5/2/2020 con la quale il capo dell’Ufficio Protocollo ha chiesto il rinnovo del servizio per il periodo dall’1/3/2020 al 28/2/2021 rappresentando che la società: “ *si occupa della gestione del servizio su tutto il territorio Nazionale e lo svolge, per quanto riguarda l’Ufficio Protocollo, con precisione e regolarità*” e che “*Tale servizio è legato all’affrancatrice in uso all’Ufficio Protocollo*” ;

VISTA la richiesta di integrazione inviata a mezzo mail in data 15/9/2020;

VISTO il riscontro dell’Ufficio Protocollo del 16.9.2020 con la quale sono state confermate, anche per l’anno 2020, le caratteristiche del servizio;

ESAMINATA dal Rup la documentazione contrattuale relativa al servizio PICK UP Mail presente sul sito di Poste Italiane SpA allegata al presente decreto, nella quale sono confermate le stesse tariffe pari ad euro 5,00 al giorno per ciascun ritiro di posta fino a 20 Kg (opzione 20);

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia come verificato dal Rup;

DATO ATTO altresì che il servizio non ha subito alcuna interruzione;

RITENUTO pertanto di rinnovare il contratto al servizio PICK UP MAIL opzione 20, a Poste Italiane SpA - dall’ 1.3.2020 al 28.2.2021 corrispondenti a 254 giorni di ritiro per l’importo complessivo massimo di € 1.270,00 IVA esente ;

TENUTO CONTO che l’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: ha espletato le seguenti verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC in data 15/09/2020 (è presente un’annotazione con la precisazione che la stessa non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione, per la quale l’operatore ha comunicato di aver promosso un giudizio civile innanzi al tribunale di Cagliari) ; ii) verifica positiva del documento unico di regolarità contributiva (DURC) con scadenza in data 20/10/2020.

VISTO altresì l’articolo 1 comma 13 del citato D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale” *Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto*



anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione é nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. “

- CONSIDERATO** che il contratto conterrà apposita clausola che preveda - nel caso di sopravvenuta disponibilità (verificata dal Responsabile del Procedimento) di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata – la possibilità di recedere dal contratto stipulato nell'ipotesi in cui i parametri della Convenzione stipulata da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l'operatore affidatario non acconsenta ad una richiesta dell'Amministrazione di modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare i prezzi stabiliti nella predetta Convenzione;
- VISTO** l'art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO** Il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;
- VISTE** le dichiarazioni relative a Poste Italiane SpA resa ai sensi del nuovo piano triennale di prevenzione della corruzione acquisita al protocollo di Ateneo dalla Dott.ssa Rossella Maio, Dott.ssa Claudia Palombo e sig. Pasquale Carlino con prot. n. 72826 del 17.9.2020 e prot. n. 72842 del 17.9.2020 allegate al presente decreto firmata;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a **Poste Italiane SpA** – partita IVA 01114601006 - il rinnovo del servizio di ritiro a domicilio e trasporto della corrispondenza presso gli uffici Postali denominato PICK UP MAIL –Opzione 20 per il periodo dall'1/3/2020 al 28/2/2021 per un massimo di 254 giorni – per un importo complessivo massimo delle prestazioni pari ad € 1.270,00 Esente da IVA – **CIG ZE02E5502D**;

di autorizzare l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul capitolo [C.A. 04.41.04.06.03] "Spese Postali" del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio finanziario [2020.] ;

di dare mandato all'Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, connessi all'adozione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Rossella MAIO)

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: *Ufficio Economato*
Responsabile:
Dott.ssa Claudia Palombo, Capo dell'Ufficio
per chiarimenti Pasquale Carlino

Per la copertura economico-finanziaria:

Budget Economico – Esercizio Finanziario XXXX 2020

N. Vincolo di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio 2016-2018)	Costi di competenza alla data del 23/09/2020 (come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)
68229	CA.04.41.04 06.03	SPESE POSTALI	1.270,00	66.837,12	ZERO

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

Il Dirigente della Ripartizione: dott.sa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile: UCA2

Il Capo dell'Ufficio: Dott.ssa Caterina Ferrone

L'addetto: Dott.ssa Simona Scolarici

